

N. 2547/22 R.G.N.R

N. 6046/22 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- Artt. 408 e segg. c.p.p. -

Il Giudice Dott.ssa Nadia Buttelli,
letta la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto depositata dal P.M nel
procedimento sopra emarginato, a carico di BETTI Massimo per il reato ex art. 595 co. 3 c.p.
commesso dalla data del 29.10.2021 alla data del 5.11.2021 a Bologna;
vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da Bulgarelli Michele, Rossetti
Linda, Ippoliti Luca e Carotenuto Salvatore, membri dell'associazione sindacale FIOM-CGIL;
all'esito dell'udienza camerale del 15.03.2023 nella quale le parti presenti hanno concluso come
da verbale;
esaminati gli atti del fascicolo del P.M. e le memorie depositate dalle parti;

OSSERVA

In data 31.12.2021 Bulgarelli Michele, segretario generale dell'associazione sindacale FIOM-CGIL, unitamente a Rossetti Linda, Ippoliti Luca e Carotenuto Salvatore, membri del sindacato in qualità di RSU della società Ducati Motor Holding S.p.a., formalizzavano denuncia-querela contro la persona di Betti Massimo, rappresentante del Sindacato Generale di Base (SGB) per avere, nel corso di uno sciopero indetto da SGB contro le determinazioni dell'azienda Ducati Motor Holding S.p.a. in ordine ai lavoratori di 3R Service s.r.l. (azienda che operava nel settore logistica di Ducati), ledeva l'onore dell'O.S. FIOM-CGIL apostrofandone i membri come "padroni sindacalisti corrotti" e l'operato come "fascismo sindacale" nel corpo del discorso fatto durante lo sciopero, registrato in video e pubblicato sul profilo Facebook di SGB.

Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione ritenendo sussistenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 131 bis c.p. e i denunciati vi si opponevano.

La difesa di Massimo Betti, nella memoria in atti, rilevava invero l'estraneità del proprio assistito dalla condotta di diffamazione non avendo egli mai rivolto direttamente le proprie parole contro FIOM-CGIL né i suoi rappresentanti ma il collegamento a questi soggetti deriverebbe indirettamente dal fatto che FIOM-CGIL risultava essere il primo sindacato rappresentativo dei lavoratori 3R Service s.r.l., circostanza tuttavia ignota a Betti che rivolgeva le proprie critiche principalmente alla parte datoriale dell'azienda e in ogni caso si riferiva a tutti i lavoratori e lavoratrici della Ducati, in termini di generalità e non soltanto ai lavoratori 3R Service s.r.l.

La difesa rilevava, inoltre, il difetto di legittimazione alla querela di Rossetti, Carotenuto e Ippoliti in quanto delegati RSU di Ducati e non di 3R Service s.r.l.

*

Ritiene questo giudicante che la condotta ascritta a Betti e più ampiamente e precisamente descritta negli atti delle parti assume interamente i connotati di "critica sindacale", condotta cioè scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p.

Precisa la Suprema Corte "che la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Ciò in quanto il

giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deprecabili e che si intende stigmatizzare e censurare”.

Quanto al profilo di continenza osserva “che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la “misura” delle espressioni consentite. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario, con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti. Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale. Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l’accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell’ordinamento costituzionale”.

Quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17784 del 2022 trova ampio terreno applicativo al caso in esame laddove si deve ritenere che l’uso di espressioni quali “fascismo sindacale” o “padroni sindacalisti corrotti” esuli dall’invettiva personale ma assume, al contrario, un giudizio valutativo ideologicamente rispondente alla narrazione di lotta e opposizione sindacale.

Il riconoscimento della scriminante di cui all’art. 51 c.p. esclude l’applicabilità della norma di cui all’art. 131 bis c.p. e, pertanto, deve disporsi l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.

Tale determinazione assorbe la questione di legittimità soggettiva sollevata dalla difesa dell’indagato.

P.Q.M.

visto l’art. 411 c.p.p.,
dispone l’archiviazione del presente procedimento e per l’effetto ordina restituirsi gli atti al Pubblico Ministero in sede.

Autorizza il rilascio di copie o certificati agli indagati, denunciati, persone offese o loro difensori, regolarmente nominati, che ne facciano richiesta.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Bologna, deciso il 15.03.2023

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Nadia Buttelli

depositato il 3/5/2023

Il Funzionario UPP

dott.ssa Federica Cieri